

Il DL 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla Legge 12 luglio 2011, n.106, tra l'altro, ha apportato significative modifiche alla Legge Assegni prevedendo che l'assegno bancario e l'assegno circolare possono essere presentati al pagamento anche in forma elettronica.

L'articolo 66 della Legge Assegni, con l'ultimo comma, infatti, con le modifiche introdotte ora stabilisce che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011,

L'articolo 23 del Codice dell'amministrazione digitale emanato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario dell'assegno bancario riceve dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal Regolamento della Banca d'Italia emanato il 22 marzo 2016.

Il Decreto del MEF del 3.10.2014 n.205 – Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari - definisce "immagine dell'assegno", la copia per immagine dell'assegno su supporto informatico, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 della Legge Assegni.

L'immagine dell'assegno è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico generato abbia forma e contenuto identici a quelli del documento cartaceo da cui è tratto. (Allegato tecnico Regolamento Banca d'Italia)

Questo documento informatico dovrà avere contenuto e forma identici al documento analogico da cui è tratto. (articolo 1, comma 1, lettera i ter del CAD)

Il sistema procederà alla generazione dell'immagine dell'assegno che sarà firmata digitalmente da parte della banca negoziatrice – poiché è questa che sarà presentata al pagamento ed eventualmente alla levata del protesto – in sostituzione dell'originale cartaceo.

Alla conclusione del procedimento regolato per il pagamento e per la levata del protesto, il negoziatore rilascia al portatore del titolo una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento su cui è apposta

una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

L'articolo 474 del Codice di procedura civile stabilisce, tra l'altro, che costituiscono titolo esecutivo "...le cambiali nonché gli altri di titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia."

Con l'articolo 480 del Cpc e con l'articolo 55 della Legge Assegni, viene prescritto che l'atto di precetto deve contenere a pena di nullità la trascrizione integrale del titolo esecutivo quando questa è prescritta dalla legge e l'ufficiale giudiziario deve certificare di aver riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

Ad oggi è sempre accaduto che le copie, di assegni dematerializzati, prodotte all'Ufficio per la notifica di un atto di precetto o, per la richiesta di un pignoramento non presentavano mai i requisiti previsti dalla legge per tale scopo.

La questione coinvolge indistintamente tutti gli istituti di credito e riguarda tutto il territorio nazionale.

Per quanto esposto e in considerazione della rilevanza dei profili operativi sottoposti alla attenzione si ritiene necessario un intervento urgente delle Amministrazioni e degli Organismi dello Stato affinché vengano emanate le necessarie disposizioni che consentano una corretta operatività della procedura di rilascio delle copie analogiche degli assegni bancari a valere in sostituzione dell'originale cartaceo dematerializzato.

Al fine di consentire, comunque, l'esibizione delle copie analogiche che vengono oggi rilasciate dagli istituti di credito il portatore del titolo esecutivo/ assegno bancario potrebbe allegare una dichiarazione come il fac-simile che si allega.

"La copia analogica dell'assegno bancario n. _____ emesso da _____ tratto sulla _____ è stata rilasciata dall'Istituto negoziatore _____ al portatore dell'assegno ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento della Banca d'Italia 22 marzo 2016.

Con la presente si dichiara che questa copia è stata rilasciata una sola volta ed in un unico esemplare.

La copia dell'assegno bancario esibita è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo 8 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni e pertanto ha la stessa efficacia dell'assegno originale "digitale" da cui è stata tratta."

Roberto Rondelli